

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE

Roma 14 giugno 2013

Prot. n. 09-13-005782

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in Italia  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia delle imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E.  
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E.  
LORO SEDI

e p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica  
Via Sallustiana, 53  
00187 Roma

CONSAP S.p.A.  
Via Yser, 14  
00198 ROMA

All'ANIA  
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

Oggetto: rimborsi delle polizze dormienti affluite al Fondo "Rapporti Dormienti"

Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap S.p.A.) ha riaperto i termini del bando per il rimborso delle polizze vita "dormienti" prescritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 ottobre 2008, estendendo il periodo di rimborso alle polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009.

Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti *internet* le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso che possono essere inviate dai consumatori a Consap dal 13 giugno 2013 al 13 settembre 2013 per le polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

1. evento (morte dell'assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 31 dicembre 2009;
3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell'impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo "Rapporti dormienti".

Al fine di consentire la più ampia conoscenza della nuova possibilità di rimborso, tenuto anche conto del numero contenuto di richieste pervenute per la prima tranche scaduta il 15 aprile 2013, si ritiene necessario che vengano assunte misure più incisive per informare i consumatori della nuova iniziativa a loro favore e delle modalità per accedere ai rimborsi.

A tal fine, le imprese dovranno trasmettere tempestivamente, e comunque entro il 30 giugno p.v., ai soggetti interessati (titolari/beneficiari delle polizze dormienti), che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al Fondo "Rapporti dormienti", una comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r., per informarli che sono stati riaperti i termini per ottenere il rimborso delle somme devolute al Fondo.

Per agevolare i consumatori nella pratica di rimborso, nella comunicazione dovranno essere chiaramente riportate le istruzioni per procedere alla richiesta di rimborso, allegando il modulo da utilizzare e dando particolare evidenza alla necessità da parte del consumatore di richiedere per iscritto all'impresa l'"Attestazione di devoluzione di somme al Fondo", conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap S.p.A.

Le imprese avranno cura di rilasciare in tempi rapidi l'attestazione di cui sopra.

Per favorire ulteriormente la conoscenza dell'iniziativa, le imprese dovranno, inoltre, informare i consumatori del bando di rimborso attraverso un "Avviso" da affiggersi presso le proprie reti di vendita, ivi compresi gli uffici postali e gli sportelli bancari, e da pubblicare sui propri siti aziendali.

Distinti saluti

Per delegazione  
del Direttorio Integrato